



Comune di Aliminusa

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
E DELLE RAGAZZE
E DEL BABY SINDACO
DEL COMUNE DI ALIMINUSA**

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 19-05-2025

TITOLO I

PREMESSA:

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR) è un progetto educativo di promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, ispirato dall'articolo 12 della Convenzione Internazionale ONU di New York (20 novembre 1989), ratificato dall'Italia con la legge n. 176/1991 e, successivamente, promosso e sancito dall'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Ispirandosi ai principi di tale Convenzione, il Comune di Aliminusa istituisce il "Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e del Baby Sindaco".

Principi Generali

Istituzione e scopo

ART. 1

1. Il CCR ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, alla vita politica e amministrativa locale attraverso un processo di apprendimento permanente e l'esercizio costante della cittadinanza attiva.
2. Il CCR è un organo democratico di rappresentanza degli alunni dai 9 ai 13 anni, dei quali almeno il 40% deve essere costituito da una "quota rosa", costituito dal Comune di Aliminusa d'intesa con la scuola, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) facilita la conoscenza delle attività e delle funzioni degli enti locali;
 - b) favorisce la comunicazione con gli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito territoriale;
 - c) rappresenta uno strumento di educazione civica, ambientale, sociale e culturale capace di rafforzare le capacità di confronto delle ragazze e dei ragazzi, oltre che con i loro coetanei, con il mondo degli adulti, al fine di consentire uno sviluppo della personalità e della convivenza democratica.

ART. 2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esprimere tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta della Città, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il CCR esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art. 12 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non comportino costi imprevisti per l'Ente, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali, per i quali le deliberazioni non sono comunque vincolanti.

ART. 3

1. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal seguente regolamento.

2. Il CCR, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un delegato del Presidente del Consiglio, presente in ogni seduta.

TITOLO II

Funzioni

ART. 4

1. Le decisioni prese dal CCR, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un delegato del Presidente del Consiglio e sottoposte all'Amministrazione Comunale la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi, e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

ART. 5

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e di tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado presenti nel territorio comunale.

ART. 6

1. Il CCR è costituito da 10 componenti ai quali si aggiunge il candidato baby Sindaco non eletto.
2. Per garantire la rappresentanza degli alunni delle scuole primarie, è loro riservata una quota di 5 Consiglieri.
3. Se un consigliere, nel corso del mandato, cessa dalla carica, si procederà alla surroga con i primi candidati non eletti appartenenti alla lista di appartenenza.

TITOLO III

Tempi e modalità di elezioni

ART. 7

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) entro il 30 ottobre nella scuola dell'obbligo del Comune (per le primarie: quarte e quinte classi; per la secondaria di primo grado: tutte le classi), verranno eletti i propri consiglieri.
 - b) le elezioni si svolgeranno di concerto con gli organi collegiali delle scuole. Sia per le primarie che per le secondarie di primo grado sarà predisposto un seggio elettorale.
L'Amministrazione Comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
 - c) i candidati delle primarie nonché quelli delle secondarie di primo grado dovranno essere inseriti in una lista unica. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.
 - d) entro il mese di novembre, su convocazione del Consigliere eletto con più voti, il quale assume la carica di Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, i consiglieri si riuniranno presso il Palazzo Municipale. In tale occasione, gli eletti pronunceranno formale promessa recitando la seguente formula: *"Io, eletto/a Consigliere dei ragazzi e delle ragazze di Aliminusa, prometto di impegnarmi al massimo per svolgere il mio dovere e di rappresentare i ragazzi di Aliminusa con lealtà e correttezza."*

- e) il Sindaco del Comune proclama, nella stessa giornata, il baby Sindaco, qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti sarà eletto il più anziano. Il secondo assumerà la carica di Vicesindaco.
2. Il Dirigente scolastico vigilerà direttamente sulla regolarità delle votazioni. I candidati di ogni classe potranno formare due liste, con propri programmi di attività. Le proposte di candidatura, le eventuali liste e i programmi dovranno essere presentate alla segreteria della scuola almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione. Si possono presentare contemporaneamente candidature sia a Consigliere che a Sindaco delle ragazze e dei ragazzi.
 3. Ogni alunno riceverà una scheda, essa recherà i nomi e i cognomi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Il voto espresso per la lista si estende al candidato sindaco, ma non viceversa. Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere sino a un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste sotto il contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Potranno essere votati i candidati espressi da altre classi oltre la propria. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, in caso di scarabocchi volontari sulla scheda o di consegna in bianco, la scheda, quanto il voto, saranno annullati. Dovrà inoltre essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
 4. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle due liste, si intende votata la lista cui appartiene il preferito. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.
 5. La campagna elettorale si potrà svolgere anche in orario scolastico, tramite volantini ed altro materiale informativo, dibattiti in classe ecc., nel rispetto delle attività curriculari e concordate con i docenti.

TITOLO IV

Norme di Funzionamento

ART. 8

1. Il Baby Sindaco eletto avrà il compito di affiancare il Sindaco della Città, nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi.
2. Il baby Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Baby Sindaco, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

ART. 9

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e il baby Sindaco durano in carica un anno.

ART. 10

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, durante l'anno del suo mandato, si riunisce presso l'aula consiliare del Comune.

ART. 11

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il *quorum* funzionale per la validità della seduta si riduce ad otto componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
3. Le date delle sedute dovranno essere comunicate alla scuola e al Comune almeno cinque giorni prima della data fissata della seduta.
4. Il CCR si riunirà almeno 3 volte in un anno, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
5. I consiglieri sono convocati almeno cinque giorni prima della seduta, dal Baby Presidente del Consiglio.

TITOLO V

Competenze

ART. 12

1. Il CCR ha funzioni propositive e consultive da esprimere tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio o della Giunta Comunale oppure tramite richieste di informazione agli organi e uffici comunali su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile in genere.
2. Il CCR può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
 - a) pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - b) tempo libero, sport e spettacolo;
 - c) sicurezza stradale e circolazione;
 - d) politica ambientale e urbanistica;
 - e) iniziative culturali e sociali;
 - f) solidarietà ed assistenza;
 - g) rapporti con le associazioni;
 - h) qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale che non contrasti con le disposizioni legislative.

Disposizioni finali

Tenuta presente la minore età dei componenti del CCR, resta inteso che ogni attività di natura extrascolastica, inclusa quella di partecipazione alle sedute dell'organismo di che trattasi, deve essere preventivamente autorizzata dai genitori degli studenti esercenti la responsabilità genitoriale artt. 316, 337-ter 337-quater del codice civile, o comunque, dai tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 che ne fanno le veci.

Inoltre, a tutela sia dell'interesse pubblico generale, sia dei giovani minori che sono componenti del CCR, è auspicabile che i referenti del Comune, unitamente alle autorizzazioni genitoriali, acquisiscano anche delle dichiarazioni di esonero da responsabilità e di manleva.